

della Giunta del bilancio, al relatore del bilancio, onorevole Fani.

Questo hanno fatto. Essi hanno seguito precisamente una linea incontrovertibile per l'esercizio del loro diritto. Se è vero che si vuole che il blocco dei funzionari cooperi per il miglioramento dei pubblici servizi, essi avevano ragione di reclamare, e di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera sulle speciali condizioni in cui si trova il dicastero della grazia e giustizia.

Per l'alta capacità del ministro e per lo zelo eroico dei funzionari, i servizi di quel Ministero vanno ancora degnamente; ma è irrefutabile, onorevoli colleghi, che nel Ministero di grazia e giustizia gli organisono ormai insufficienti; e che il cumulo del lavoro è tale che urta e spezza l'angustia dei congegni, e la buona volontà degli uomini.

Non è possibile, bisogna che se ne convinca l'onorevole Fani, che perduri una simile situazione. È meglio adottare provvedimenti solleciti ed efficaci prima che i segni della disorganizzazione preoccupino la pubblica coscienza vigile, che talvolta facilmente incorre in inopportune recriminazioni e in biasimi immeritati.

Ed io potrei confutare quello che nelle prime pagine della sua relazione l'onorevole Fani espone, con le parole stesse che egli ebbe a pronunciare un giorno qui nella Camera, riferendo sempre sul bilancio di grazia e giustizia, in risposta al discorso, se non erro, dell'onorevole Gallo.

L'onorevole Fani dice che al dicastero della giustizia si è provveduto definitivamente con la legge organica del 25 marzo 1905, e con l'aumento ingente che al personale di ruolo del Ministero è stato accordato con la legge 30 giugno 1908 nonché con la legge del 1907, cioè con il pareggiamento degli impiegati di ordine in tutte le amministrazioni centrali.

E queste tre leggi rappresentano tre limiti fissi per cui è strano che attualmente i funzionari richiedano nuove semplificazioni di servizio e nuovi miglioramenti in corrispondenza delle nuove funzioni aggiunte di anno in anno.

Egli esprime, a nome della Giunta, il desiderio che i funzionari limitino le loro esigenze, perchè ormai quel dicastero ha un compendio tale di funzionari che può rispondere benissimo a quella gestione.

E in giustificazione di questo suo criterio, egli rapidissimamente fa la storia dei precedenti della legge 25 marzo 1905. Egli

scrive che con l'organico del 1897 si provide alle due carriere amministrativa e di ragioneria, ed i funzionari erano nel numero di 136 con una spesa di 524,400 lire. Successivamente dal 1897 in poi furono così frequenti le proteste della Camera e della Giunta del bilancio perchè cessasse il numero degli applicati, che di anno in anno si accresceva, che si addivenne alla legge del 25 marzo 1905 per cui i funzionari furono portati da 136 a 224 e la spesa da 524,400 a 787,300.

Ebbene, onorevole Fani, io ho voluto guardare il decreto del 31 agosto 1897 e posso, in corrispondenza di chiari articoli di legge, correggere alcune lievi inesattezze, che sono state riferite nella relazione.

Anzitutto non è vero che i funzionari con l'organico del 1897 furono 136: i funzionari erano 144 perchè prima del decreto del 1897 i funzionari, oltre gli applicati, erano 129 e col decreto del 1897 i funzionari delle tre categorie amministrativa, di ragioneria e d'ordine furono portati a 144; aggiungendo circa quaranta inservienti si ebbe un numero complessivo di personale di circa 174 con una spesa corrispondente di 524,400 lire, perchè ai soli funzionari si corrispondevano 455,000 lire.

Ma intanto dal 1897 al 1905 gli applicati crebbero dal numero di 51 al numero di 118, cosicchè alla data della legge 25 marzo 1905 al Ministero di grazia e giustizia vi erano 174 tra inservienti e funzionari, più 118 applicati ed il numero dei funzionari a quella data era di 169.

E si tenga bene in mente questo. La legge 25 marzo 1905 riduceva il personale da 269 a 244.

Dunque non è vero o non risponde esattamente a quello che risulta dalla legge, che nel 1905 il numero dei funzionari sia salito da 136 a 224: accadde invece il contrario, da 269 fu ridotto a 244.

E tutto questo, forse per le non inconsuete resistenze del tesoro, avveniva quando la legge del 1905 creava nuove funzioni al Ministero di grazia e giustizia. Infatti non può essere contestato che con questa legge si istituiva un nuovo servizio, quello del casellario centrale, e veniva largamente completato e rafforzato il servizio legislativo della divisione prima; cosicchè nel momento in cui il Ministero di grazia e giustizia aveva due nuovi servizi, precisamente in quel contempo il numero dei funzionari era ridotto da 269 a 244.